

Comune di Montevarchi



REGOLAMENTO COMUNALE **RELATIVO AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E** **ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA** **FOGNATURA**

Indice

Art. 1	oggetto	Pag. 2
Art. 2	definizione e normative di riferimento	Pag. 2
Art. 3	autorizzazione allo scarico (MOD 1/Ra)	Pag. 3
Art. 4	presentazione della domanda	Pag. 4
Art. 5	Durata del procedimento	Pag. 4
Art. 6	contenuto della domanda	Pag. 5
Art. 7	istruttoria	Pag. 7
Art. 8	prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche	Pag. 8
Art. 9	contenuto, durata e rinnovo (MOD 2/Rt) dell'atto di autorizzazione	Pag. 9
Art. 10	modifiche dell'autorizzazione (MOD 3/Va)	Pag. 9
Art. 11	registro per autorizzazioni	Pag. 10
Art. 12	acque meteoriche	Pag. 10
Art. 13	procedimenti soggetti a procedure SUAP	Pag. 10

COMUNE DI MONTEVARCHI – 4° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO
DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 14 sanzioni

Pag. 11

Art. 15 casi non considerati

Pag. 11

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure per la richiesta dell'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, in acque superficiali o nel suolo, laddove vi siano aree *non* servite da pubblica fognatura.

Art. 2 - Definizioni e normativa di riferimento

Il regolamento si avvale delle definizioni contenute nel D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, nella L. R. 31 Maggio 2006 n. 20, nel D. P. G. R. 8 settembre 2008, n. 46/R e nel Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 41 del 29.04.2003.

L'autorizzazione è intesa come l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Valgono le seguenti definizioni:

- AE “abitante equivalente” : il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD₅) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno. Per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti di un immobile possono essere utilizzati in maniera indicativa i valori di seguito riportati (dati tratti da “Linee guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura” a cura di ARPAT - Dipartimento di Firenze):
 - un abitante equivalente ogni mq 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione (oppure 1 AE per ogni 100 mc di volume abitativo);
 - un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
 - un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
 - un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
 - un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;

- un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
- quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura sono gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, parte II art. 17, precisa che per “zona servita da pubblica fognatura” si intende quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal fabbricato non superiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. Tale distanza limite (50 metri) sarà aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo. In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l'utilizzo di qualsiasi altra forma di smaltimento, se non l'allacciamento a detta fognatura, e pertanto non si applica il presente Regolamento.

Di seguito si riportano le definizioni relative alla documentazione giuridica interessata:

- D. Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96, e successive modifiche e integrazioni.
- L. R. 31 Maggio 2006 n. 20 e successive modifiche e integrazioni – Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
- D. P. G. R. 8 settembre 2008, n. 46/R – Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”.
- Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.04.2003.

Art. 3 - Autorizzazione allo scarico (MOD 1/Ra)

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati con formale atto rilasciato dal competente dirigente comunale, che per il comune di Montevarchi è il Dirigente del 4° Settore Gestione del

Territorio, ai sensi dell'art. 124 del decreto n. 152/2006, così come individuato nella legge regionale L.R. 31 maggio 2006 n. 20, e regolamentato dal regolamento regionale a seguito di apposita domanda, presentata utilizzando l'apposito modello **(MOD 1/Ra)** disponibile presso il Settore Gestione del Territorio e sul sito internet del Comune.

Il dirigente del competente 4° Settore Gestione del Territorio è responsabile del procedimento per il rilascio della autorizzazione (ed eventuali modifiche e/o rinnovi), di cui al presente regolamento.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più insediamenti con scarico comune e di conseguenza interessare più titolari. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido dello stesso.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno uno degli insediamenti che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.

A seguito di passaggio dei diritti d'uso sull'insediamento (compravendita, affitto od altro), sarà a carico di chi subentra comunicare al Comune, la variazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico, mediante l'apposito modulo (ved. Art. 10, presente regolamento).

Il titolare dell'autorizzazione cedente è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al ricevente all'atto della cessione.

I soggetti che entrano in diritto d'uso di un insediamento interessato dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

Art. 4 - Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello **(MOD 1/Ra)** dagli aventi titolo d'uso sullo scarico.

I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.

E' fissato un contributo quale onere di procedibilità della richiesta di €. 50,00 aggiornato triennialmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, per i costi di istruttoria del Comune per ogni domanda. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale o tramite bollettino di conto corrente postale.

La domanda deve essere presentata con l'attestazione di versamento di cui sopra. Nel caso di scarichi superiori a 100 AE, il Comune richiede il parere ad ARPAT. Il comune richiede inoltre al titolare della richiesta i diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.

Art. 5 - Durata del procedimento

Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e deve concludersi con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro sessanta giorni da tale data.

Qualora la domanda risultasse incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa entro e non oltre 30 giorni il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni. Alla presentazione della documentazione integrativa, riprendono a decorrere i termini per la conclusione del procedimento.

Qualora le integrazioni non siano presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, viene emesso un provvedimento di archiviazione in assenza di validi motivi addotti dal richiedente.

In caso di scarichi superiori a 100 AE la durata del procedimento rimarrà sospesa per tutto il tempo intercorrente fra l'inoltro della richiesta e il ritorno al Comune del parere ARPAT, desumibile dalle date di protocollo in partenza e in arrivo del Comune.

Art. 6 - Contenuto della domanda

La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico può essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, richiesta di permesso di costruire oppure denuncia di inizio attività (DIA), inerente l'insediamento da cui originerà lo scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico.

L'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

La domanda è presentata in doppia copia di cui una in bollo di legge.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE sono necessarie tre copie, di cui una in bollo di legge; una copia viene inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria e del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT, nel caso di scarichi superiori a 100 AE.

Nella domanda di autorizzazione allo scarico, i richiedenti devono indicare, oltre ai dati anagrafici, i dati e le informazioni di cui al MOD 1/Ra, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia (in triplice in caso di scarichi superiori a 100 AE):

1) Relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, contenente i seguenti elementi:

1.1. Descrizione dettagliata delle motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica;

1.2. Descrizione dell'impianto di trattamento e di smaltimento (schema a blocchi, completo dei flussi, dimensionamento in AE, portate da trattare, abbattimento previsto dei vari inquinanti);

1.3. Disposizioni per una corretta gestione dell'impianto quali manutenzioni, specifiche di conduzione, controlli o quanto altro necessario per un suo corretto funzionamento.

1.4. Descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione.

1.5. Se trattasi di scarico assimilato al domestico la relazione dovrà essere integrata con:

1.5.1. tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione degli scarichi;

1.5.2. materie prime che possono contaminare gli scarichi nelle lavorazioni;

1.5.3. origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti;

1.5.4. se l'autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue provenienti da piscine deve essere allegata relazione di funzionamento con riferimento al sistema utilizzato per abbattimento degli inquinanti microbiologici, il numero dei lavaggi dei filtri che sono eseguiti nel corso di un anno ed i litri di acqua che vengono scaricati;

- 2) Planimetria di zona in scala 1:10.000 (Corografia) e in scala 1:2.000 (Carta Tecnica Regionale se disponibile) al fine di individuare l'esatta ubicazione del fabbricato sul territorio, l'area di proprietà e/o la resede del fabbricato, ed estratto della mappa catastale in scala 1:2.000 con evidenziata la zona interessata allo smaltimento dei reflui ;
- 3) Elaborato grafico intitolato "Sistema smaltimento liquami". Tale elaborato dovrà contenere:
 - il fabbricato ove si originano gli scarichi con indicata la destinazione d'uso dei relativi vani,
 - il sistema di trattamento adottato, il suo dimensionamento e le sue caratteristiche costruttive, il tracciato degli scarichi ed il suo posizionamento rispetto al fabbricato ove gli scarichi si originano e ad eventuali fabbricati limitrofi, ai confini, alle condotte, pozzi e serbatoi per acqua potabile ,
 - il punto ove gli scarichi defluiscono nel suolo, o nel corso d'acqua superficiale,
- 4) Se l'autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue domestiche od assimilate provenienti da edifici aventi destinazioni d'uso diverse dalla civile abitazione occorre produrre attestazione di tecnico abilitato sulla non presenza nel fabbricato di scarichi del tipo "industriale". Diversamente, si rinvia a quanto previsto nell'art. 13 del presente regolamento;
- 5) Relazione idrogeologica dell'area interessata, firmata da un tecnico abilitato, con almeno le seguenti informazioni (solo per scarichi sul suolo e per subirrigazioni drenate):

5.1. Inquadramento territoriale con particolare attenzione:

5.1.1. ai drenaggi superficiali, corsi d'acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee (pozzi, cisterne);

5.1.2. in rispetto di quanto previsto all'art. 94 del D.L.vo n. 152/06 relativamente alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in

particolare dovranno essere indicate le distanze da pozzi o prese di acqua per uso potabile o altri usi;

5.1.3. nonché ad eventuali zone vulnerabili o aree sensibili;

5.2. *(Facoltativo: solo se disponibili dati bibliografici)* Inquadramento idrogeologico con livello della falda, suo andamento nel tempo e sua vulnerabilità;

5.3. Conclusioni con indicazione della fattibilità dell'intervento e dimensionamento massimo dell'impianto adottabile in funzione delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno e tenuto conto di eventuali stati di pericolosità geomorfologia e idraulica.

6) N. 1 marca da bollo da applicare sull'autorizzazione.

7) Attestato di versamento di € 50,00 quale onere di procedibilità della richiesta con causale "Oneri autorizzazione allo scarico"

8) Scheda tecnica ARPAT (solo per scarico con potenzialità superiore a 100 Ab.Eq.)

9) Attestato di versamento intestato a ARPAT – Dipartimento di Arezzo dell'importo stabilito dal Tariffario ARPAT, indicante la causale "Autorizzazione allo scarico" (solo per scarico con potenzialità superiore a 100 Ab.Eq.).

Art. 7 - Istruttoria

a) Scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti:

il competente 4° Settore Gestione del Territorio istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale e nel regolamento edilizio.

Qualora il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso,.

b) Scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti:

oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.

Nel caso di idoneità dello scarico, per quanto attiene la gestione dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art. 8 e di eventuali prescrizioni particolari.

La documentazione tecnica allegata alla domanda è parte integrante e sostanziale dell'atto di autorizzazione.

Art. 8 - Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale, nel regolamento edilizio e delle norme generali sulla natura e consistenza degli impianti di cui alla Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977.

I titolari di autorizzazioni allo scarico sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- Dotazione due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto per ogni impianto di trattamento. I sistemi a sub-irrigazione nel suolo avranno intallato solo pozzetto in entrata;
- Ispezione visiva su tutti gli impianti dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;

- Accessibilità ed ispezionabilità dei punti di scarico per le verifiche e i campionamenti;
- Estrazione periodica annuale dei fanghi nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori;
- Sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare eventuali avvallamenti e/o affioramenti di liquami nella superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione. Qualora si verificassero tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- Fitodepurazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo a eventuali sostituzioni delle piante già barbicate necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

Art. 9 – Contenuto, durata e rinnovo (MOD 2/Va) dell'atto di autorizzazione

L'atto di autorizzazione contiene le indicazioni dei titolari, dell'insediamento da cui ha origine lo scarico e della potenzialità, espressa in abitanti equivalenti (AE).

La durata dell'autorizzazione è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

Il rinnovo avverrà previa presentazione da parte dei titolari allo scarico dell'apposito modello **(MOD 2/Va)** e detto rinnovo avverrà tacitamente se non risulteranno modificate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico autorizzato.

Nel caso di modifiche alle caratteristiche dello scarico, si riattiva la procedura come per nuovo rilascio. La richiesta di rinnovo, sia che vi siano stati cambiamenti delle caratteristiche dello scarico, sia che lo scarico sia rimasto invariato, dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro e non oltre la data della scadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

La mancata richiesta di rinnovo, entro la data di scadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata, equivale alla decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 10 - Modifiche dell'autorizzazione (MOD 3/Rt)

COMUNE DI MONTEVARCHI – 4° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO

DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Con un procedimento analogo a quello per la prima autorizzazione, verranno autorizzate le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue.

Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal titolare al competente 4° Settore Gestione del Territorio, mediante l'apposito modello (**MOD 3/Rt**) allegando una relazione esplicativa delle modifiche con eventuali planimetrie, a firma di tecnico abilitato.

Inoltre, sempre con l'apposito modello (**MOD 3/Rt**) dovranno essere segnalate variazioni inerenti cambi di destinazione d'uso, ampliamenti, ristrutturazioni, variazione del titolare dello scarico a seguito di subentri, variazioni della denominazione sociale.

Art. 11 - registro per autorizzazioni

Saranno riportati su idoneo registro annuale, appartenente al 4° Settore Gestione del Territorio, la cronistoria e dati principali delle autorizzazioni rilasciate, dei rinnovi e/o delle eventuali variazioni relative alla prima autorizzazione.

Art. 12 - Acque meteoriche

Lo scarico delle acque meteoriche "AMPP" (acque meteoriche prima pioggia) è assimilato ad "AMDNC" (acque meteoriche dilavanti non contaminate). Tali acque meteoriche non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici e assimilati, ma dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo quali fosse campestri, canalizzazioni acque bianche ecc.

Si definiscono:

"AMPP assimilate ad AMDNC": acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, che non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:

- a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività individuate al regolamento di cui all'art. 13 della L.R. n. 20 del 31 maggio 2006 derivanti da attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;

.....
COMUNE DI MONTEVARCHI – 4° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO

DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

b) da altre superfici impermeabili, diverse da quanto specificato in a), di stabilimenti che non svolgono le attività, individuate al regolamento di cui all'art. 13 della L.R. n. 20 del 31 maggio 2006 derivanti da attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

“AMDNC”: acque meteoriche dilavanti derivanti da attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

Art. 13 - Procedimenti soggetti a procedura SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive)

Per scarichi di acque reflue domestiche o assimilate con origine da un insediamento adibito ad attività produttiva e convergenti nella pubblica fognatura, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico potrà essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs n. 112/98 e dal relativo regolamento D.P.R. 447/98 - come modificato dal D.P.R. 440/2000 - o di quello previsto dal D.Lgs. n. 378/01.

In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relative ai procedimenti SUAP.

Art. 14 – Sanzioni

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20 del 31 Maggio 2006 ai trasgressori saranno applicate sanzioni previste dal decreto legislativo, dalla legge regionale, dal regolamento regionale. I proventi delle medesime sono assoggettate dal vincolo di destinazione dell'art. 136 del decreto legislativo.

Si riporta di seguito l'art. 22 della L.R. n. 20 del 31 Maggio 2006.

- 1. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal decreto legislativo è attribuita agli enti che, ai sensi della presente legge, esercitano le relative funzioni di amministrazione attiva.*
- 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, formula criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e*

dati assunti dagli enti competenti e relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 1; restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'articolo 136 del decreto legislativo

4. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 11, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 137, comma 14, del decreto legislativo, a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

Art. 15 – Casi non considerati

Per tutti i casi di scarichi di acque non considerati nelle casistiche del presente Regolamento, si rimanda alla normativa sovraordinata vigente in materia, già richiamate all'art. 2 del presente Regolamento.